

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1001

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CICU

Disposizioni per favorire l'occupazione e l'integrazione sociale dei cittadini residenti nel quartiere S. Elia di Cagliari

*Presentata il 7 giugno 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il quartiere S. Elia di Cagliari è un quartiere che viene definito ad alto rischio socio-ambientale, in quanto caratterizzato da una popolazione a basso reddito *pro capite* e per l'assenza di servizi tesi al recupero dello stato di degrado e di emarginazione. Solo negli ultimi anni sono stati avviati servizi finalizzati all'integrazione. È comunque ancora forte la disoccupazione, specie giovanile, anche per effetto di una elevata dispersione scolastica.

Si sono rivelate fallimentari le decisioni assunte dagli amministratori negli anni '70, che hanno concentrato e conseguentemente ghettizzato, in un circoscritto ambito territoriale, cittadini già portatori di disagi personali. Il concetto di quartiere a rischio è accentuato dall'alto tasso di disoccupazione che comporta un disagio e un malessere sociale.

Per queste ragioni i cittadini del quartiere S. Elia di Cagliari devono essere assunti al ruolo di «cittadini deboli», oltre che per le persistenti difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, anche per effetto della discriminazione latente, o talora palese, che comporta l'essere residenti nel quartiere. Lo Stato non può restare indifferente a questa situazione di degrado e a tale fine viene presentata la presente proposta di legge, recante disposizioni specifiche per un quartiere che conta circa 8.000 abitanti. Oltre alle opere tese a introdurre specifici servizi che conducano a una riqualificazione urbanistica, la proposta di legge tende a creare presupposti che facilitino l'inserimento nel mercato del lavoro dei cittadini ivi residenti, con opportuni incentivi economici a favore dei datori di lavoro che li assumono.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Finalità e contributi).*

1. In applicazione del principio di solidarietà sancito dalla Costituzione e in considerazione della necessità di eliminare i presupposti di discriminazioni e disuguaglianze tra i cittadini, sono previsti i seguenti contributi economici finalizzati a favorire l'occupazione e l'integrazione sociale dei cittadini residenti nel quartiere S. Elia di Cagliari da almeno due anni:

a) 15.000 euro a chi assume per almeno due anni un residente nel quartiere S. Elia di Cagliari. L'incentivo è maggiorato di 2.500 euro in caso di assunzione di donne o di ex detenuti che non abbiano subito altre condanne nei sei mesi precedenti all'assunzione;

b) 25.000 euro a chi avvia nuove attività produttive nel territorio del quartiere S. Elia di Cagliari, purché l'attività prosegua per almeno dieci anni. Il contributo è attribuito nella misura del 50 per cento dopo dodici mesi di attività e del restante 50 per cento al termine di due anni.

## ART. 2.

*(Ambito di applicazione).*

1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono attribuiti per l'assunzione delle seguenti categorie di cittadini residenti nel quartiere S. Elia di Cagliari:

a) soggetti iscritti negli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego con la qualifica di inoccupati o disoccupati, residenti da almeno due anni nel quartiere;

b) ex detenuti che abbiano terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni;

c) condannati in regime di semilibertà;

d) condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

2. Il datore di lavoro che intende usufruire dei contributi di cui al comma 1 non deve avere nella sua azienda personale posto in cassa integrazione guadagni straordinaria né avere effettuato riduzioni dell'organico nell'anno precedente la richiesta di assunzione dei soggetti di cui al medesimo comma 1.

#### ART. 3.

*(Modalità di erogazione).*

1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono corrisposti nella misura del 25 per cento dopo sei mesi dall'assunzione e del 25 per cento nei sei mesi successivi; il restante 50 per cento è corrisposto al termine dei successivi dodici mesi.

2. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 è demandata al sindaco di Cagliari che vi provvede previa domanda dell'avente diritto e, per i contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), a seguito della presentazione di adeguata documentazione attestante l'erogazione degli stipendi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, da parte del datore di lavoro.

#### ART. 4.

*(Interventi di riqualificazione urbanistica e di risanamento edilizio).*

1. Una quota non superiore al 50 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 5, comma 1, è destinato alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbanistica e di risanamento edilizio del quartiere S. Elia di Cagliari.

## ART. 5.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 e per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, al comune di Cagliari è assegnata la somma di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

